

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/11/2005 n. 6773
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

E' illegittimo l'operato della Commissione giudicatrice che fissa sub-elementi di valutazione, procedendo ad un'indebita integrazione della lex specialis in onta a quanto stabilito dall'art. 91 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. circa l'obbligo di indicare nel bando tutti gli elementi di valutazione qualitativa delle offerte, tra cui eventuali "sub-elementi", "sub-pesi" o "sub-punteggi". Come precisato dalla giurisprudenza, i sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri indicati nel bando e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell'attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l'offerta, la cui valutazione rappresenta l'oggetto dell'attività della commissione stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori anche in base a tale metodologia. Conseguentemente, l'illegittimità non sussiste quando la Commissione giudicatrice si limita a porre in essere una mera esplicazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nella lex specialis, in maniera tale da rendere la scelta maggiormente aderente alle effettive esigenze della stazione appaltante.